

Deliberazione della Giunta Regionale 22 aprile 2022, n. 27-4923

**Legge 22 giugno 2016, n. 112. Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione proposta Programma attuativo regionale annualità 2021 da sottoporre al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e approvazione criteri di riparto delle risorse ministeriali agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.**

A relazione dell'Assessore Marrone:

Premesso che:

- la legge 22 giugno 2016, n. 112, comunemente denominata “Dopo di noi”, disciplina le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori;

- l'art. 3, comma 1) della suddetta legge istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ed il comma 3) del medesimo articolo prevede che le regioni adottino indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti ministeriali;

- il successivo Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016 ha individuato gli interventi ed i servizi finanziabili con il Fondo ministeriale nonché i criteri di accesso a tali interventi.

Preso atto che:

- con il Decreto 7 dicembre 2021, registrato presso la Corte dei Conti in data 2 gennaio 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022 sono state assegnate alle Regioni le risorse relative all'annualità 2021;

- l'art. 1 del Decreto prevede che le regioni adottino indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del D.M. 23.11.2016 e che tale programmazione sia comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro 90 giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei Conti del decreto medesimo effettuata in data 7 febbraio 2022;

- il Ministero procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione per l'annualità 2021, una volta valutata la coerenza con le finalità di cui all'art. 3 del D.M. 23.11.2016 del programma attuativo redatto sulla base dello schema di cui all'allegato B) del Decreto 7 dicembre 2021 ed a seguito dell'esito della rendicontazione delle risorse dell'annualità 2019.

Preso inoltre atto che, ai sensi dell'art. 3 del suddetto Decreto:

- comma 1 “l'erogazione delle risorse di ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione, da parte delle regioni, sugli utilizzi di almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate dovranno comunque essere esposte entro la successiva erogazione”;

- comma 2 “a decorrere dal corrente anno, le regioni rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019 ed hanno, come unità di rilevazione, l'ambito territoriale secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5 del decreto medesimo”.

Dato atto che:

- per dare attuazione a quanto previsto nel D.M. 23.11.2016 con la D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017 sono state approvate le “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” relative ai beneficiari degli interventi, alle modalità ed alle priorità di accesso, al progetto personalizzato ed al relativo budget nonché agli interventi e servizi alla persona finanziabili con le risorse ministeriali;

- gli indirizzi di programmazione regionale, anche per l'annualità 2021, si riferiscono alle suddette Linee di indirizzo, che sono state preventivamente concordate con gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali e condivisi con le Associazioni che operano a favore delle persone con disabilità rappresentative a livello regionale.

Tenuto conto che:

- le risorse per l'anno 2021 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare sono pari complessivamente ad Euro 76.100.000,00, di cui 20.000.000,00 di euro conferiti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178;

- le risorse assegnate alla Regione Piemonte sono pari ad Euro 6.088.000,00 e sono aggiuntive rispetto alle risorse che l'amministrazione regionale destina annualmente a sostegno degli interventi a favore delle persone con disabilità.

Preso atto che:

- come previsto dal comma 2 dell'art. 1 del Decreto 7 dicembre 2021 “sono specificamente destinati al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b), e c) del D.M. 23.11.2016, 15 milioni di euro dei 20 milioni di euro di cui alla legge 30 dicembre 2020 n. 178 in vista del graduale conseguimento di un “obiettivo di servizio” volto all'attivazione a favore di tali persone delle progettualità previste dal Fondo ovvero di analoghe progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste di beneficio presentate, con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto nell'ottica della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;

- l'art. 4, comma 3, garantisce la priorità di accesso agli interventi finanziabili con il Fondo Dopo di noi alle seguenti persone:

a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;

b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;

c) persone con disabilità grave inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

- per la Regione Piemonte per gli interventi a favore delle persone con disabilità grave con le priorità di accesso indicate all'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c) del D.M. 23.11.2016, sopra specificate, sono stati destinati Euro 1.200.000,00 sul totale di Euro 6.088.000,00 ;

- qualora a livello regionale gli "obiettivi di servizio" di cui al comma 2, art. 1, del Decreto 7 dicembre 2021 vengano raggiunti senza l'utilizzo, totale o parziale, delle specifiche risorse (€ 1.200.000,00), le somme eccedenti sono allocate, secondo la priorità generale indicata all'art. 4, comma 2, del D.M. 23.11.2016 e precisamente a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale necessitano con maggiore urgenza degli interventi, tenendo conto nel valutare l'urgenza delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

Tenuto conto che l'art. 3, comma 4, del precitato Decreto 7 dicembre 2021, in ragione delle esigenze legate all'epidemia COVID 19 ed in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 89 del decreto legge n. 34/2020, prevede che in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID 19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualità di riferimento, e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate, ove già non rendicontate ai fini del comma 3 dell'art. 104 del medesimo decreto legge 34/2020 (Fondo ministeriale di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità).

Ritenuto, pertanto,

- di approvare la proposta del Programma attuativo regionale annualità 2021 (Allegato 1) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la relativa valutazione;

- di destinare la somma di Euro 6.088.000,00 agli interventi ed ai servizi alle persone di cui alle lettere a), b), c) ed e), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016, così come previsto nel Programma attuativo regionale annualità 2021 (Allegato 1), da realizzarsi in conformità alle "Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", approvate con la D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017;

- di riservare dalla somma di Euro 6.088.000,00 una quota pari ad Euro 1.200.000,00 da destinare al conseguimento degli "obiettivi di servizio" come specificato al comma 2 dell'art. 1 del Decreto 7 dicembre 2021 sopra richiamato;

- di ripartire le suddette risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali con il medesimo criterio adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'assegnazione delle risorse alle regioni e precisamente sulla base della quota di popolazione residente nella fascia d'età 18 – 64 anni.

Dato atto che al riparto, all'assegnazione ed all'erogazione delle suddette risorse agli Enti gestori si procederà con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Sanità e Welfare sulla base del suddetto criterio di riparto, a seguito dell'esito della rendicontazione delle risorse

dell'annualità 2019 e della conseguente precisa quantificazione delle risorse assegnate ed erogate alla Regione Piemonte per l'annualità 2021, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del Decreto 7 dicembre 2021.

Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Ministero della Programma attuativo regionale, di cui all'Allegato 1, e successivamente, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti, in entrata ed in uscita, del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, dei fondi statali nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia", Programma: 02 "Interventi per la disabilità" (capitolo di spesa 151710) per un importo pari ad Euro 6.088.000,00.

Tutto ciò premesso;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la legge regionale del 27 dicembre 2021, n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022";

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

1. di approvare la proposta del Programma attuativo regionale annualità 2021 relativo al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge 22.6.2016 n. 112 (Allegato 1), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B) del Decreto 7 dicembre 2021, e da trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la relativa approvazione;
2. di dare atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Ministero del Programma attuativo regionale 2021 di cui all'Allegato 1, e successivamente, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti, in entrata ed in uscita, del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, dei fondi statali nell'ambito della

Missione 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità” (capitolo di spesa 151710) per un importo pari a euro 6.088.000,00;

3. di stabilire che la somma di Euro 6.088.000,00 sarà ripartita a favore dei singoli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali sulla base della quota di popolazione residente nella fascia d'età 18 – 64 anni per l'attuazione degli interventi e dei servizi alle persone di cui alle lettere a), b), c) ed e), comma 4, art. 5 del D.M. 23.11.2016, specificati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dovranno realizzarsi in conformità alle “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, approvate con la D.G.R. n. 47-5478 del 3 agosto 2017;
4. di stabilire che dalla somma di Euro 6.088.000,00 viene riservata una quota pari ad Euro 1.200.000,00 da destinare al conseguimento degli “obiettivi di servizio” come specificato al comma 2 dell'art. 1 del Decreto 7 dicembre 2021 in premessa richiamato;
5. di dare atto che, qualora gli “obiettivi di servizio” indicati al comma 2, art.1, del Decreto 7 dicembre 2021 vengano raggiunti senza l'utilizzo, totale o parziale, delle specifiche risorse (Euro 1.200.000,00), le risorse eccedenti sono destinate, secondo la priorità generale indicata all'art. 4, comma 2, del D.M. 23.11.2016, in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitano con maggiore urgenza degli interventi a valere sul Fondo ministeriale, tenendo conto nel valutare l'urgenza delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia;
6. di demandare alla Direzione Sanità e Welfare, previa assunzione di idonei provvedimenti, la ripartizione, l'assegnazione e l'erogazione delle risorse disponibili sul relativo capitolo di spesa n. 151710 riferito al bilancio 2022 sulla base del criterio sopra citato, a seguito dell'esito della rendicontazione delle risorse dell'annualità 2019 e della conseguente precisa quantificazione delle risorse assegnate ed erogate alla Regione Piemonte per l'annualità 2021, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del Decreto 7 dicembre 2021;
7. di dare atto che, in base all'art. 3, comma 4, del precitato Decreto 7 dicembre 2021, in ragione delle esigenze legate all'epidemia COVID 19 ed in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 89 del decreto-legge n. 34/2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove gli enti gestori abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID 19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate, ove già non rendicontate ai fini del comma 3 dell'art. 104 del medesimo decreto legge 34/2020 (Fondo ministeriale di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALITÀ 2021

**1. Il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione socio-sanitaria**

**1.1 Il quadro di contesto**

**A)** La legge regionale n. 1/2004, all'articolo 46, promuove le attività a favore delle persone disabili per favorire la piena integrazione sociale.

Il comma 3) del suddetto articolo prevede che "il riconoscimento di persona in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 costituisce condizione di priorità nell'accesso ai programmi ed ai servizi territoriali".

La legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 interviene nell'ambito della promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità ed in particolare l'art. 6 riguarda le politiche, i servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società ponendo l'attenzione sulla programmazione di progetti di vita all'interno o all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine.

La D.G.R. n. 42-6288 del 10 giugno 2002, in attuazione dell'art. 81 della L. 388/2000 e del successivo D.M 470/2001 inerenti gli interventi in favore di soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari, aveva già approvato i requisiti strutturali e gestionali di nuove tipologie di struttura a carattere familiare e precisamente i Gruppi appartamento per disabili gravi motori o fisici (5 utenti), le Comunità di tipo familiare (6 utenti) e le Comunità socio-assistenziali (7-10 utenti più eventuali 2 in pronta accoglienza).

Con la successiva D.G.R. n. 18-6836 dell'11.5.2018 sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali della nuova tipologia di "Gruppo appartamento per disabili" e contestualmente sono stati approvati i criteri per il finanziamento di soluzioni alloggiative previste dal D.M. 23.11.2016.

**B)** Per poter dare attuazione a quanto previsto nel Decreto Ministeriale 23.11.2016 con la deliberazione della Giunta regionale n. 47-5478 del 3 agosto 2017 sono state approvate le "Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" relative ai beneficiari degli interventi, alle modalità ed alle priorità di accesso, al progetto personalizzato ed al relativo budget nonché agli interventi e servizi alla persona finanziabili con le risorse ministeriali.

Tali indirizzi di programmazione sono stati preventivamente concordati con gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali e condivisi con le Associazioni che operano a favore delle persone con disabilità rappresentative a livello regionale.

Gli interventi, da realizzarsi in conformità alle suddette Linee guida, possono essere complementari agli interventi previsti nel programma per l'attuazione della Vita indipendente nell'ottica della costruzione di un budget di progetto per la realizzazione di un progetto individualizzato che preveda un insieme di interventi finalizzati alla maggior autonomia e piena integrazione sociale della persona con disabilità grave priva del sostegno familiare.

## **1.2 *L'integrazione socio-sanitaria***

La D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003 "DPCM 29.11.2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria" approva gli indirizzi e le linee guida per l'articolazione dei servizi e degli interventi socio-sanitari per le persone con disabilità (allegato B).

La medesima deliberazione riconosce all'Unità di Valutazione dell'Handicap, composta da figure professionali sanitarie e sociali, la competenza e la responsabilità della valutazione multidisciplinare e della formulazione dei progetti nonché del tipo di risposta.

La successiva D.G.R. n. 26-13680 del 29.3.2010 "Approvazione delle linee guida sul funzionamento delle Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità (UMVD)" ha definito, oltre alla composizione dell'UMVD, il percorso di presa in carico integrata della persona con disabilità.

### **1.2.1 *Ambiti territoriali***

Gli ambiti territoriali in Piemonte coincidono con gli ambiti di competenza dei soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali di cui alla L.R.1/2004. I soggetti gestori assicurano le attività sociali a rilievo sanitario garantendone l'integrazione con le attività sanitarie a rilievo sociale di competenza delle Aziende Sanitarie Locali.

Per gestire alcune progettualità finanziate con fondi europei e/o fondi ministeriali, i 48 Enti gestori, che in base all'art. 9 della l.r. 1/2004 esercitano le funzioni socio-assistenziali, si sono costituiti in 32 ambiti territoriali che risultano dall'aggregazione temporanea e finalizzata di più Enti gestori, così come indicato nella D.G.R. n. 3-2878 del 19.2.2021 "D.G.R. n. 29-3257 del 9.5.2016. L. 28.12.2015, n. 208, comma 387. Misura di contrasto alle povertà SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). Individuazione nuovi Ambiti Territoriali e aggiornamento".

### **1.2.2 *Valutazione multidimensionale***

Con la D.G.R. n. 26-13680 del 29.3.2010 " sono state individuate la composizione e le modalità di funzionamento dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (UMVD), minori e adulti, nonché la scheda contenente la relazione sociale e sanitaria con il progetto individuale, già basata sul sistema di valutazione ICF. Le Unità Multidisciplinari di Valutazione della Disabilità sono presenti in ogni distretto sanitario della Regione Piemonte.

Alla suddetta Unità di valutazione, composta da figure professionali sanitarie e sociali, compete, attraverso la valutazione multidisciplinare, l'individuazione dei bisogni sanitari e assistenziali delle persone disabili e la conseguente predisposizione del progetto individuale contenente gli interventi socio-sanitari da attivare, nonché la verifica periodica della progettualità.

Con la D.G.R. n. 39-1523 del 12.6.2020 sono state approvate le nuove Cartelle Disabilità minori e Disabilità adulti, contenenti le valutazioni degli aspetti sociali e sanitari secondo la logica della multidimensionalità, elemento cardine della Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF).

### **1.2.3 Progetto personalizzato**

Per poter dare attuazione a quanto previsto nel Decreto Ministeriale 23.11.2016 con la deliberazione della Giunta regionale n. 47-5478 del 3 agosto 2017 sono state approvate le “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” relative ai beneficiari degli interventi, alle modalità ed alle priorità di accesso, al progetto personalizzato ed al relativo budget nonché agli interventi e servizi alla persona finanziabili con le risorse ministeriali.

Relativamente al progetto personalizzato la precitata deliberazione prevede quanto segue.

“La valutazione multidimensionale da parte dell’UMVD, così come previsto nella DGR n. 26-13680 del 29 marzo 2010, è finalizzata alla definizione di un progetto personalizzato che individui gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità ha bisogno, quali le prestazioni sanitarie, sociali e socio sanitarie e gli interventi ed i servizi previsti all’art. 3 del D.M. 23.11.2016, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime.

Il progetto personalizzato deve contenere il “budget di progetto” che comprende tutte le risorse umane, economiche e strumentali necessarie per la sua attuazione. La persona interessata o chi la rappresenta viene coinvolta nella definizione del Progetto e nel successivo monitoraggio. Nella predisposizione del progetto personalizzato viene individuato il responsabile del progetto (case manager) che eserciterà il ruolo di riferimento per la persona disabile nella realizzazione e nel monitoraggio del progetto stesso; garantisce il coordinamento tra le figure professionali che concorrono all’attuazione degli interventi e la coerenza degli interventi stessi con il progetto definito dall’UMVD”.

### **1.2.4 Budget di Progetto**

In base alla DGR n. 47-5478 del 3.8.2018 la definizione e l’articolazione del budget del progetto devono essere finalizzate alla realizzazione di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.

Tali programmi devono:

- favorire il protagonismo e l’autodeterminazione delle persone con disabilità o di chi le rappresenta per la realizzazione del proprio progetto di vita adulta;
- favorire la costruzione di percorsi partecipati con le famiglie e le associazioni che le rappresentano;
- favorire percorsi di accompagnamento dei genitori al “durante noi per il dopo di noi”;
- promuovere un lavoro di comunità per favorire l’inclusione sociale.

## **2. Le modalità di individuazione dei beneficiari**

**A)** Le “Linee di indirizzo in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, approvate con la DGR n. 47-5478 del 3.8.2018, al paragrafo “Priorità di accesso” stabiliscono:

“L’accesso alle misure a carico del Fondo nazionale per il ”Dopo di noi” è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale da parte delle UMVD competenti necessitano con maggiore urgenza degli interventi previsti dal D.M. 23.11.2016.



Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. E' in ogni caso garantita una priorità di accesso alle:

- a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) persone con disabilità grave inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4, del Decreto medesimo.

Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Ministeriale."

**B)** Come specificato nelle "Disposizioni attuative del D.P.C.M. 21/11/2019 della Regione Piemonte" approvate con la D.G.R. n. 3-2257 del 13.11.2020 "Programmazione degli interventi e dei servizi per l'attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021 di cui al D.P.C.M. 21/11/2019. Approvazione delle Disposizioni attuative della Regione Piemonte" i destinatari degli interventi di domiciliarità in lungo-assistenza finanziati con le risorse del FNA sono le persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti e le persone con disabilità di età 0-64 anni.

Le persone non autosufficienti, gravissime e gravi, sono valutate dalle competenti Unità di valutazione in base alle scale di valutazione sanitarie e sociali per la determinazione delle fasce di intensità assistenziale.

Per le persone con disabilità le fasce di intensità assistenziale sono definite nelle Cartelle disabilità adulti e minori approvate con la D.G.R. n. 39-1523 del 12.6.2020.

Nella valutazione degli aspetti sociali si tiene conto della condizione economica della persona valutata.

### **3. La descrizione degli interventi e dei servizi programmati**

#### **Interventi finanziabili**

a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare

#### **Descrizione degli interventi**

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

- 1) prestazioni rese da operatori professionali per accompagnamenti personalizzati mirati a sostenere processi di consapevolezza e di avvio all'autonomia che prevedono diverse fasi:
  - graduale conoscenza della persona disabile, della famiglia e del suo contesto sociale
  - individuazione in condivisione con i diversi soggetti di un percorso di graduale raggiungimento dell'autonomia dal nucleo familiare
  - avvicinamenti progettuali ad altre esperienze di convivenza con altri soggetti;

2) percorsi finalizzati ad esperienze di accoglienza in appartamenti appositamente destinati a esperienze di autonomia dal nucleo familiare in collaborazione con le famiglie ed il terzo settore;

3) corresponsione della quota sociale della retta relativa alle prestazioni socio sanitarie erogate sia durante il periodo di accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare che nel periodo successivo della stabilizzazione del percorso in soluzioni e condizioni abitative proprie dell'ambiente familiare, anche in ambito residenziale;

4) sostegno all'autonomia in soluzioni alloggiative che riproducano ambienti e relazioni di tipo familiare con le caratteristiche di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto.

b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

**Descrizione degli interventi**

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

1) prestazioni di accompagnamento giornaliero mediante operatori con qualifica di Educatore/OSS e con il coinvolgimento di altre professionalità necessarie;

2) erogazione dell'assegno di cura per l'assunzione di assistente familiare ed eventuale supporto amministrativo al ruolo di datore di lavoro del beneficiario;

3) rimborsi di spese documentate a volontari anche attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato;

4) rimborsi forfettari a volontari residenti con le persone con disabilità o ai singoli o famiglie disponibili ad ospitare la persona con disabilità presso il proprio domicilio;

5) sperimentazione di accoglienze supportate con le modalità sopra indicate, nelle seguenti soluzioni abitative:

- accoglienze in housing sociale o co-housing,
- accoglienza presso la residenza di una singola persona o famiglia volontaria disponibile ad ospitare la persona con disabilità,
- alloggi di autonomia con massimo 5 posti.

c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)

**Descrizione degli interventi**

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

1) attivazione di PASS (percorsi di attivazione sociale sostenibile, normati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-2521 del 30 novembre 2015) che favoriscono l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi;

2) promozione di inserimenti lavorativi ai sensi della L. 68/99 attraverso percorsi individualizzati di

abilitazione;

3) gruppi di sostegno ai genitori/fratelli per affrontare le tematiche legate alla disabilità e all'autonomia dei figli/fratelli;

4) gruppi di sostegno con soggetti disabili con l'obiettivo di accrescere e migliorare la consapevolezza del proprio appartenere al mondo adulto e la conseguente acquisizione di strumenti per avere una maggior autonomia possibile;

5) gruppi di auto mutuo aiuto per valorizzare la solidarietà ed il sostegno reciproco anche tra famiglie;

6) promozioni, accordi e forme di collaborazione con le associazioni, il volontariato e gruppi attivi nell'area della disabilità per la sperimentazione di esperienze di autonomia e socializzanti per una concreta partecipazione alla vita della comunità;

7) promozione di percorsi innovativi condivisi con le associazioni di tutela, culturali, sportive e di promozione del territorio finalizzati ad un maggior protagonismo e ruolo attivo da parte delle persone con disabilità nell'ambito della comunità di appartenenza, avviando un processo di cambiamento culturale dove la disabilità diventa risorsa per il territorio.

d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.

#### **Descrizione degli interventi**

Con la D.G.R. n. 18-6836 dell'11.5.2018 è stata definita la nuova tipologia di Gruppo appartamento con le caratteristiche delle strutture alloggiative assimilabili alla civile abitazione previste dal D.M. 23.11.2016. Il nuovo gruppo appartamento può erogare prestazioni di bassa, media ed alta intensità in base ai bisogni sanitari, socio-sanitari, assistenziali e abilitativi e riabilitativi delle persone inserite. L'intensità delle prestazioni deve essere individuata e valutata dall'U.M.V.D. attraverso la definizione del progetto individualizzato, il quale deve valutare tutti gli aspetti connessi con la natura del bisogno e deve stabilire la tipologia di risposta appropriata da erogare, le procedure ed i tempi di valutazione e di verifica. Nel caso il Gruppo Appartamento sia destinato ad ospitare persone con disabilità grave che richiedono l'erogazione di prestazioni di alta intensità è necessario prevedere 2 moduli da 5 posti letto ciascuno.

Gli stessi requisiti strutturali sono previsti per gli Alloggi di Autonomia che possono ospitare fino ad un massimo di 5 posti letto. L'Alloggio di Autonomia non è una struttura ma un servizio di residenzialità finalizzato a favorire il maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave che richiede un ridotto impegno organizzativo e professionale declinato in forma variabile in funzione delle necessità dei soggetti interessati.

e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.

#### **Descrizione degli interventi**

Rientrano in questo ambito i seguenti interventi:

1) accoglienze temporanee nelle strutture innovative di cui all'art. 3 comma 4 del decreto o, in

assenza di soluzioni in tali strutture, in strutture residenziali tipo RAF, Comunità Alloggio, Gruppi appartamento, Comunità socio assistenziali per disabili gravi, per periodi ben definiti;

2) accoglienze di brevi periodi di sollievo organizzati in soggiorni vacanze presso strutture già attrezzate all'accoglienza presso località anche extra territorio.

#### **4. LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

Previsione di spesa per le singole attività finanziabili con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

**(La spesa dipende dalla progettualità individuale variabile in base ai bisogni della persona e potrà differire dalla previsione)**

<b>Interventi finanziabili</b>	<b>Importo Euro</b>
a. Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare	<b>1.826.000,00</b> <b>(30%)</b>
b. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;	<b>1.644.000,00</b> <b>(27%)</b>
c. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)	<b>2.070.000,00</b> <b>(34%)</b>
d. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità	<b>non sono destinate risorse</b>
e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	<b>548.000,00</b> <b>(9%)</b>
<b>Totale</b>	<b>6.088.000,00</b>

#### **5. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI**

Il monitoraggio sull'attuazione da parte degli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali degli interventi di cui all'art. 5, comma 4, lettere a), b), c) ed e) verrà effettuato tramite le informazioni inserite nella specifica sezione del sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali.